



BANDO VOUCHER PER LA CONSULENZA SUGLI ASSETTI ORGANIZZATIVI E LA GESTIONE DEI RISCHI AZIENDALI

EDIZIONE 2020

Codice Agef 2004

ARTICOLO 1 – FINALITÀ

1. Il presente bando s’inserisce nell’ambito delle progettualità approvate dal decreto 12 marzo 2020 del Ministro dello sviluppo economico e delle iniziative promozionali a favore delle imprese adottate dal sistema camerale nazionale, anche in attuazione dell’art. 125 del Decreto “Cura Italia” che ha previsto la possibilità per le Camere di commercio di realizzare specifici interventi per contrastare le difficoltà finanziarie delle PMI e facilitarne l’accesso al credito.
2. Obiettivo del bando è la promozione di una migliore prevenzione e gestione delle situazioni di crisi d’impresa. Si intende fornire un sostegno concreto alle MPMI nella fase di ripresa dopo quella emergenziale, provocata dal Covid-19, finanziando parzialmente la consulenza atta ad agevolare una maggiore presa di coscienza della necessità di dotarsi di strumenti e conoscenze per far fronte con metodo alle problematiche aziendali.

ARTICOLO 2 – AMBITI DI INTERVENTO

1. Con il presente Bando si intende finanziare, tramite l’utilizzo di contributi a fondo perduto o voucher, specifica consulenza in merito all’analisi dell’assetto organizzativo dell’impresa e alla messa in campo delle prime azioni di monitoraggio e gestione dei rischi aziendali, anche con l’ausilio di strumenti e software dedicati.

In particolare la consulenza verterà su:

- a) valutazione del settore in cui opera l’impresa e dei relativi rischi: svolgimento di attività mirate per il controllo dei processi aziendali e dei principali rischi, comprensione dell’ambiente e del settore e dei fattori esterni che potranno influenzarne l’attività;
- b) esame degli assetti organizzativi dell’impresa sulla base dell’organigramma aziendale e valutazione della loro adeguatezza oltre che del sistema di controllo interno;
- c) utilizzo di tool innovativi per svolgere l’attività di audit, l’applicazione e il monitoraggio degli indici di allerta;
- d) proposizione delle soluzioni più adeguate all’impresa sulla base delle verifiche effettuate.

ARTICOLO 3 – DOTAZIONE FINANZIARIA, NATURA ED ENTITÀ DELL'AGEVOLAZIONE

1. Le risorse complessivamente stanziare dalla Camera di Commercio a disposizione dei soggetti beneficiari ammontano a euro 120.000,00.
2. Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di voucher e avranno un importo massimo unitario di euro 2.000,00.
3. L'entità massima dell'agevolazione non può superare il 90% delle spese ammissibili.
4. I voucher saranno erogati con l'applicazione della ritenuta d'acconto del 4% ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Non viene applicata la ritenuta solo qualora l'impresa esercitasse attività agricola nei limiti di cui all'art. 32 del TUIR (DPR n. 917 del 22.12.1986).
5. La Camera di commercio si riserva la facoltà di:
 - incrementare lo stanziamento iniziale o rifinanziare il Bando;
 - chiudere i termini della presentazione delle domande in caso di esaurimento anticipato delle risorse;
 - riaprire i termini di presentazione delle domande in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili.

ARTICOLO 4 – SOGGETTI BENEFICIARI

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Bando le imprese che, alla data di presentazione della domanda e fino alla liquidazione dell'aiuto, presentino i seguenti requisiti:
 - a) siano Micro o Piccole o Medie imprese come definite dall'Allegato 1 del regolamento UE n. 651/2014¹;
 - b) abbiano sede legale e/o unità locali (escluso magazzino o deposito) nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Venezia Rovigo;
 - c) siano attive e in regola con l'iscrizione al Registro delle Imprese;
 - d) siano in regola con il pagamento del diritto annuale;
 - e) non si trovino in difficoltà alla data del 31 dicembre 2019²;
 - f) non siano in stato di fallimento, liquidazione (anche volontaria), amministrazione controllata, concordato preventivo - escluso quello in continuità - o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
 - g) abbiano legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia);

¹ *Regolamento UE n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 187 del 26.6.2014).*

² *In base alla definizione di cui all'articolo 2, punto 18, del regolamento (UE) n. 651/2014.*

- h) abbiano assolto gli obblighi contributivi e siano in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni;
- i) non abbiano forniture in essere con la Camera di Commercio di Venezia Rovigo, ai sensi dell'art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135³;
- j) non presentino nei propri organi di amministrazione soggetti in carica presso la Giunta della Camera di Commercio di Venezia Rovigo.

ARTICOLO 5 – FORNITORI DEI BENEFICIARI DEL BANDO

1. Ai fini del presente Bando, l'impresa dovrà avvalersi esclusivamente per i servizi di consulenza di professionisti iscritti all'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili.
2. Le imprese che sono fornitori dei beneficiari in relazione alle attività finanziate dal presente Bando non possono presentare domanda per lo stesso.
3. I fornitori non possono essere in rapporto di controllo/collegamento con l'impresa beneficiaria – ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile - e/o avere assetti proprietari sostanzialmente coincidenti.⁴

ARTICOLO 6 – SPESE AMMISSIBILI

1. Sono ammissibili le spese per servizi di consulenza qualificata coerenti con le finalità degli artt. 2 e 5 del bando.
2. Sono in ogni caso escluse dalle spese ammissibili quelle per:
 - a) trasporto, vitto e alloggio;
 - b) servizi di consulenza relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, quali, a titolo esemplificativo, i servizi di consulenza in materia fiscale, contabile, legale, o di mera promozione commerciale o pubblicitaria;
 - c) servizi per l'acquisizione di certificazioni (es. ISO, EMAS, ecc.);
 - d) servizi di supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge.

³ Sono escluse da tale fattispecie le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.

⁴ Per "assetto proprietario sostanzialmente coincidente" si intendono tutte quelle situazioni che - pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote - facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni (quali, a titolo meramente esemplificativo, legami di coniugio, di parentela, di affinità), che di fatto si traducano in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato.

3. Tutte le spese possono essere sostenute a partire dal 1 gennaio 2020 fino al termine ultimo fissato per la rendicontazione.
4. Tutte le spese si intendono al netto dell’IVA e di altri oneri contributivi/previdenziali, il cui computo non rientra nelle spese ammesse, ad eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario ne sostenga il costo senza possibilità di recupero.

ARTICOLO 7 – CUMULO

1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili:
 - a) con altri aiuti di cui al “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”;
 - b) con aiuti di cui ai regolamenti de minimis o concessi ai sensi di un regolamento di esenzione a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste da tali regolamenti.

ARTICOLO 8 – NORMATIVA EUROPEA DI RIFERIMENTO

1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono concessi, ai sensi della sezione 3.1 “Aiuti di importo limitato” della Comunicazione della Commissione “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” del 19.03.2020 (G.U. del 20.03.2020) e successive modificazioni, nel quadro del regime autorizzato **SA 57021**.
2. In base a tale Misura, l’importo complessivo degli aiuti da chiunque erogati non supera 800.000,00 euro per singola impresa, 120.000,00 euro per ciascuna impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura o 100.000,00 euro per ciascuna impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.

Nel caso un’impresa sia attiva in diversi settori a cui si applicano importi massimi diversi, verrà garantito che per ciascuna di tali attività sia rispettato il massimale pertinente e che non sia superato l’importo massimo complessivo di 800.000,00 euro per impresa. Se un’impresa è attiva nei settori della pesca e dell’acquacoltura e della produzione primaria non dovrà essere superato l’importo massimo complessivo di 120.000,00 EUR per impresa.
3. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente Bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti.

ARTICOLO 9 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. A pena di esclusione, le richieste di voucher devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello on line “Contributi alle imprese”, all’interno del sistema Webtelemaco di Infocamere – Servizi e-gov (il codice bando da selezionare è il numero: 2004), **dalle ore 8:00 del 30/09/2020 alle ore 21:00 del 21/10/2020** Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di ammissione al voucher. Si precisa che dovrà essere assolto il pagamento dell’imposta di bollo di € 16,00, tramite Conto Telemaco (salvo i casi di esenzione).

Sul sito internet camerale www.dl.camcom.it, alla sezione Bandi, sono fornite le istruzioni operative per la trasmissione telematica della domanda di voucher.

2. L'invio della domanda può essere delegato ad un intermediario abilitato all'invio delle pratiche telematiche, nel qual caso dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - a) modulo di delega per l'invio telematico (scaricabile dal sito internet camerale www.dl.camcom.it, alla sezione Bandi) sottoscritto con firma digitale o autografa del titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente e dal delegato, con firma digitale;
 - b) copia del documento di identità del titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente, qualora la delega sia stata sottoscritta con firma autografa.
 3. A pena di esclusione, alla pratica telematica dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - a) MODELLO BASE generato dal sistema, che dovrà essere firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa o dal soggetto delegato, di cui al comma 2;
 - b) ALLEGATI AL MODELLO BASE, che dovranno essere firmati digitalmente o con firma autografa dal titolare/legale rappresentante dell'impresa, disponibili sul sito internet www.dl.camcom.it, alla sezione Bandi:
 - Modulo di domanda, compilato in ogni sua parte;
 - Modulo di Progetto, che contiene le seguenti informazioni (tutti i campi sono obbligatori):
 - descrizione dell'intervento proposto;
 - denominazione e Codice Fiscale dei fornitori di cui si avvarrà l'impresa richiedente e indicazione della parte di intervento da loro realizzata;
 - iscrizione all'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili del professionista che rende la consulenza;
 - copia del documento di identità del titolare/legale rappresentante dell'impresa richiedente, qualora i suddetti documenti siano stati sottoscritti con firma autografa.
- NON saranno accettati documenti, di cui al presente comma 3, lett. b), sottoscritti dal delegato all'invio telematico della domanda.
4. È obbligatoria l'indicazione di un unico indirizzo PEC, in tutti i documenti nei quali è richiesto.
 5. La Camera di commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato o tardivo ricevimento della domanda per disguidi tecnici.
 6. L'assenza della domanda o la domanda priva di sottoscrizione o sottoscritta da soggetto diverso dal dichiarante è causa di inammissibilità senza possibilità di sanatoria.

Articolo 10 – VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E CONCESSIONE

1. E' prevista una **procedura valutativa a sportello** (di cui all'art. 5 comma 3 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123) secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

Ai fini della graduatoria, la domanda prenderà la data della regolarizzazione o integrazione della documentazione richiesta dall'Ufficio competente per l'istruttoria, come definito al successivo comma 2 (farà fede data e ora della ricezione della PEC nel sistema di gestione documentale dell'Ente camerale).

In caso di insufficienza dei fondi, l'ultima domanda istruita con esito positivo è ammessa alle agevolazioni fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.

2. È facoltà dell'Ufficio competente richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni entro il termine di 10 giorni di calendario dalla ricezione della relativa richiesta, comporta l'avvio della procedura per l'esclusione della domanda di voucher ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990.
3. L'istruttoria si conclude con l'adozione di un provvedimento di concessione o di diniego dell'agevolazione, debitamente motivato, entro il 31/12/2020. Il provvedimento è comunicato all'impresa interessata.

ARTICOLO 11 – OBBLIGHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE DEI VOUCHER

1. I soggetti beneficiari dei voucher sono obbligati, pena decadenza totale dell'intervento finanziario:

- a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando;
- b) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
- c) a sostenere, nella realizzazione degli interventi, un investimento minimo effettivo non inferiore al 70% delle spese ammesse a contributo di cui all'art. 6 comma 1;
- d) a conservare per un periodo di almeno 10 (dieci) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;
- e) a segnalare, motivando adeguatamente, tempestivamente e comunque prima della presentazione della rendicontazione delle spese sostenute, eventuali variazioni relative all'intervento o alle spese indicate nella domanda presentata, scrivendo all'indirizzo PEC: cciaadl@legalmail.it. Dette eventuali variazioni devono essere preventivamente autorizzate dalla Camera di commercio: solo dopo aver ottenuto l'autorizzazione alla variazione, l'impresa potrà sostenere le relative spese;

ARTICOLO 12 – RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL VOUCHER

L'erogazione del voucher avverrà con le seguenti modalità:

1. il 40% dell'importo del voucher sarà erogato, a titolo di anticipo, a seguito del provvedimento di concessione.

Qualora l'impresa, alla data di presentazione della domanda, **avesse già realizzato completamente il progetto e sostenuto tutte le relative spese**, potrà presentare contestualmente anche la "domanda di rendicontazione" e, in tal caso, il voucher sarà erogato al 100%. La rendicontazione dovrà avvenire secondo le indicazioni di cui al successivo comma 2 del presente articolo, presentando pratica telematica analoga alla richiesta di voucher;

2. il 60% dell'importo del voucher sarà erogato a seguito dell'esito positivo della verifica delle condizioni previste dal precedente art. 11 e avverrà solo dopo l'invio della rendicontazione, da parte dell'impresa beneficiaria mediante pratica telematica analoga alla richiesta di voucher. Sul sito internet camerale www.dl.camcom.it, alla sezione Bandi, sono fornite le istruzioni operative per la trasmissione telematica della rendicontazione.

Alla rendicontazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) MODELLO BASE generato dal sistema, che dovrà essere firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell'impresa o dal soggetto delegato;
 - b) MODULO DI RENDICONTAZIONE redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'art. 47 D.P.R. 445/2000 (disponibile sul sito internet www.dl.camcom.it, alla sezione bandi), sottoscritto digitalmente o con firma autografa dal titolare/legale rappresentante dell'impresa, in cui siano indicate le fatture e gli altri documenti contabili aventi forza probatoria equivalente, riferiti alle attività e/o agli investimenti realizzati, con tutti i dati per la loro individuazione e con la quale si attesti la conformità all'originale delle copie dei medesimi documenti di spesa;
 - c) copia del documento di identità del titolare/legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, qualora i suddetti documenti siano stati sottoscritti con firma autografa;
 - d) copia delle fatture e dei pagamenti effettuati esclusivamente mediante transazioni bancarie o postali verificabili (ri.ba., bonifico, ecc.)
 - e) relazione che evidenzia per ogni punto di cui all'art. 2, comma 1 l'attività svolta e i risultati raggiunti dal progetto, sottoscritta dal professionista iscritto all'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili, che ha prestato la consulenza finanziata, e dal legale rappresentante dell'impresa beneficiaria, per presa visione.
3. Tale documentazione dovrà essere inviata telematicamente **entro le ore 14.00 del 13/03/2021**, pena la decadenza dal voucher e la restituzione dell'anticipo liquidato.
 4. Sarà facoltà della Camera di commercio richiedere all'impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per un corretto esame della rendicontazione prodotta; la mancata presentazione di tali integrazioni, entro il termine di 10 giorni di calendario dalla ricezione della relativa richiesta comporta l'avvio della procedura per l'esclusione della domanda di voucher ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/1990.
 5. In sede di rendicontazione si provvederà alla riquantificazione degli importi del voucher, in particolare, l'importo sarà proporzionalmente ridotto qualora le spese rendicontate siano inferiori a quelle preventivate. In caso di spese

rendicontate superiori a quelle preventivate, il contributo corrisponderà comunque a quello ammesso a preventivo.

ARTICOLO 13 – CONTROLLI

1. La Camera di commercio si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il voucher ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Bando.

ARTICOLO 14 – REVOCA DEL VOUCHER

1. Il voucher sarà revocato nei seguenti casi:
 - a) mancata o difforme realizzazione del progetto rispetto alla domanda presentata dall'impresa;
 - b) mancata trasmissione della documentazione relativa alla rendicontazione entro il termine previsto dal precedente art. 12;
 - c) rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del voucher;
 - d) impossibilità di effettuare i controlli di cui all'art. 13 per cause imputabili al beneficiario;
 - e) esito negativo dei controlli di cui all'art. 13.
2. In caso di revoca del voucher, le somme erogate dalla Camera di commercio dovranno essere restituite, entro il termine perentorio di 30 giorni naturali e consecutivi, maggiorate degli interessi legali, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

ARTICOLO 15 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (RUP)

1. Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, Responsabile del procedimento è la d.ssa Lucia Tagliapietra - Responsabile del Settore Promozione e sviluppo del territorio.
2. Ufficio competente per l'istruttoria:
Servizio Promozione Territori – Tel. 041 786 209/288/289 – e-mail: promozione.interna@dl.camcom.it – Responsabile dell'istruttoria: Francesca Visentini.
3. Gli esiti del procedimento istruttorio saranno pubblicati sul sito web camerale www.dl.camcom.it, sezione Esiti Bandi.

ARTICOLO 16 – NORME PER LA TUTELA DELLA PRIVACY

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la Camera di commercio intende informarLa sulle modalità del trattamento dei dati personali acquisiti ai fini della presentazione e gestione della domanda di contributo.

2. **Finalità del trattamento e base giuridica:** i dati conferiti saranno trattati esclusivamente per le finalità e sulla base dei presupposti giuridici per il trattamento (adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare, nonché l'esecuzione di un compito di interesse pubblico, ex art. 6, par. 1, lett. c) ed e) del GDPR) di cui all'art. 1 del presente Bando. Tali finalità comprendono:

- le fasi di istruttoria, amministrativa e di merito, delle domande, comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese,
- l'analisi delle rendicontazioni effettuate ai fini della liquidazione dei voucher.

Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, il beneficiario garantisce di aver reso disponibile la presente informativa a tutte le persone fisiche (appartenenti alla propria organizzazione ovvero esterni ad essa) i cui dati saranno forniti alla Camera di commercio per le finalità precedentemente indicate.

3. **Obbligatorietà del conferimento dei dati:** il conferimento dei dati personali da parte del beneficiario costituisce presupposto indispensabile per lo svolgimento delle attività previste dal Servizio Turismo della Camera di commercio, con particolare riferimento alla presentazione della domanda di contributo ed alla corretta gestione amministrativa e della corrispondenza nonché per finalità strettamente connesse all'adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali. Il loro mancato conferimento comporta l'impossibilità di partecipare alla procedura per la concessione del contributo richiesto.

4. **Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione:** i dati acquisiti saranno trattati da soggetti appositamente autorizzati dalla Camera di commercio, nonché da altri soggetti, anche appartenenti al sistema camerale, appositamente incaricate e nominate Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR.

I dati saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo principi di correttezza e liceità ed adottando specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.

Alcuni dati potranno essere comunicati ad Enti Pubblici ed Autorità di controllo in sede di verifica delle dichiarazioni rese, e sottoposti a diffusione mediante pubblicazione sul sito camerale in adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Resta fermo l'obbligo della Camera di commercio di comunicare i dati all'Autorità Giudiziaria o ad altro soggetto pubblico legittimato a richiederli nei casi previsti dalla legge.

5. **Periodo di conservazione:** i dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno conservati per 10 anni + 1 anno ulteriore in attesa della distruzione periodica a far data dall'avvenuta corresponsione del contributo. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.

6. **Diritti degli interessati:** agli interessati, di cui agli art. 13 e 14 del GDPR, è garantito l'esercizio dei diritti riconosciuti dagli artt. 15 ess. del GDPR. In particolare:

- a) è garantito, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa, l'esercizio dei seguenti diritti:
 - richiedere la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano;

- conoscere la fonte e l'origine dei propri dati;
 - riceverne comunicazione intelligibile;
 - ricevere informazioni circa la logica, le modalità e le finalità del trattamento;
 - richiederne l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione, la limitazione dei dati trattati in violazione di legge, ivi compresi quelli non più necessari al perseguimento degli scopi per i quali sono stati raccolti;
 - opporsi al trattamento, per motivi connessi alla propria situazione particolare;
- b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta rpdciaadl@legalmail.it con idonea comunicazione;
- c) proporre un reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, ex art. 77 del GDPR, seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità: www.garanteprivacy.it.
- 7. Titolare, Responsabile della Protezione dei Dati e relativi dati di contatto:** Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Venezia Rovigo con sede legale in Via Forte Marghera n. 151 - Mestre (Ve), P.I. e C.F. 04303000279, tel.041 786111, pec: cciaadl@legalmail.it, la quale ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile al seguente indirizzo e-mail: rpdciaadl@legalmail.it.